

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

71° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1986

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi» (436-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 4, 5
BONAZZI (PCI)	4
D'ONOFRIO (DC), relatore alla Commissione ..	2, 5
FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro	5
PISTOLESE (MSI-DN)	4

«Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria (1412-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	8, 9
BONAZZI (PCI)	9
NEPI (DC)	9

I lavori hanno inizio alle ore 12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi» (436-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, questo provvedimento, che fu da noi approvato nella seduta dell'11 luglio 1985, conteneva anche una parte riguardante la «Monte Titoli S.p.A.», che è stata invece stralciata dall'altro ramo del Parlamento. Al testo originario del disegno di legge sono state apportate anche altre variazioni e pertanto prego il relatore, senatore D'Onofrio, di riferire alla

Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

D'ONOFRIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge che ci viene restituito dalla Camera dei deputati contiene una modifica di sostanza rilevante ed altre, pur significative, ma meno rilevanti al testo da noi licenziato nel luglio scorso.

La modifica più significativa consiste — come lei ha ricordato — nello stralcio da questo provvedimento delle disposizioni contenute nel lunghissimo articolo 5 riguardante una nuova disciplina della «Monte Titoli S.p.A.». Come i colleghi ricorderanno, l'inserimento di tale materia nel disegno di legge al nostro esame fu motivato all'epoca soprattutto da ragioni di urgenza, stante il sopravvenire della legislazione che prevedeva l'obbligo di comunicazione alla Consob in materia di possesso di titoli azionari. Ora il fatto che non sarebbe stato possibile rispettare il termine in cui doveva avvenire la comunicazione, e che quindi la «Monte Titoli S.p.A.» si sarebbe trovata impropriamente destinataria di disposizioni che avevano a che fare con le società fiduciarie, indusse la nostra Commissione ad accogliere le sollecitazioni provenienti dal Governo e, tramite questi, dalla Banca d'Italia, a varare una nuova disciplina della «Monte Titoli» di carattere più generale. A quel tipo di problema si è fatto fronte in modo diverso e quindi la Camera ha ritenuto che la materia, oggettivamente non omogenea rispetto al provvedimento iniziale, potesse essere oggetto di disciplina legislativa in un provvedimento a parte. Da questo punto di vista, non ritengo che vi sia alcuna ragione che giustifichi un'eventuale reintroduzione da parte nostra della disciplina della «Monte Titoli» nel presente disegno di legge.

Ciò detto sulla modifica più importante, vorrei ora svolgere qualche breve considerazione sulle altre modifiche introdotte dalla Camera dei deputati negli articoli originari del provvedimento. In proposito, dico fin d'ora che propongo l'approvazione del testo pervenutoci dalla Camera, stante l'importanza di questo provvedimento che recepisce una direttiva comunitaria in materia di par-

tecipazioni bancarie ad attività extrabancarie. Esso fa parte di quel pacchetto di provvedimenti normativi di provenienza comunitaria che tendono a stabilire regole giuridiche comuni per l'attività creditizia all'interno dei paesi membri della CEE, il primo dei quali, quello concernente la concorrenza bancaria, anche se questo è un modo improprio per riferirsi ad esso, è stato approvato l'anno scorso; il secondo, è quello che torna ora al nostro esame.

Ebbene, le modifiche apportate dalla Camera sono le seguenti.

All'articolo 1, che concerne gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia da parte degli enti creditizi sottoposti alla sua vigilanza delle partecipazioni che essi posseggono in società o enti esercenti attività creditizia e finanziaria aventi sede in Italia o all'estero, vi è una definizione più ampia, rispetto a quella sintetica contenuta nel testo da noi approvato, di attività finanziaria, in ordine alla quale l'istituto di credito vede sorgere l'obbligo di dar comunicazione alla Banca d'Italia. Si tratta di una definizione che, essendo più specifica, non comporta difficoltà interpretative, ma è soltanto maggiormente esplicativa del modo di intendere l'attività finanziaria rispetto alla nostra precedente definizione generica e quindi non ho obiezioni da muovere rispetto a tale modifica. Le modifiche al secondo e al terzo comma dell'articolo 1 sono conseguenti a questa più definita natura dell'attività finanziaria cui le banche partecipano attraverso soggetti terzi e corrispondono pertanto ad un mero adeguamento di ordine lessicale. Il quarto comma è rimasto inalterato, mentre il quinto comma prevede che l'attività di informazione, che la Banca d'Italia può svolgere nei confronti di soggetti diversi dagli enti creditizi, ai quali gli stessi enti creditizi partecipano, è tesa al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie fornite. La Camera ha voluto aggiungere l'aggettivo «esclusivo» per sottolineare che si tratta di un'attività informativa finalizzata in modo preciso, non di una nuova generale attività informativa della Banca d'Italia nei confronti dei soggetti in questione. Inoltre, in chiusura del comma si prevede che tale attività infor-

mativa sia svolta oltre che dalla Banca d'Italia anche dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza delle società ed enti che esercitano attività creditizia e finanziaria. Si tratta di una precisazione che mi sembra corretta al fine di evitare duplicazioni, nel senso che se sui soggetti indicati l'attività di vigilanza e di controllo spetta istituzionalmente ad enti diversi dalla Banca d'Italia — per esempio la Consob —, l'attività di informazione prevista dal disegno di legge in esame può essere svolta non necessariamente ed esclusivamente dalla Banca d'Italia, ma da tali enti. In sostanza, quindi, fermo restando che è la Banca d'Italia che decide le modalità dell'attività d'informazione, essa può ritenere di svolgere tale attività non direttamente, ma per interposta istituzione, vale a dire quella che è già preposta al controllo e alla vigilanza degli enti in questione. Infine, il sesto comma dell'articolo 1 non contiene modifiche.

Per quanto riguarda l'articolo 2, la sola modifica, anche in questo caso puramente formale, apportata dalla Camera dei deputati concerne le modalità di collaborazione della Banca d'Italia con le autorità di vigilanza dei paesi comunitari. Tra il periodo in cui noi esaminiamo per la prima volta questo provvedimento ed il momento in cui esso è giunto alla Camera è intervenuto infatti il decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985, quello cioè che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria concernente la concorrenza bancaria che ha disciplinato i rapporti di collaborazione tra Banca d'Italia e istituti analoghi degli altri paesi della Comunità. Pertanto, all'articolo 2 vi è il richiamo, puramente formale, a questo decreto intervenuto nel frattempo.

Per quanto riguarda l'articolo 3, che concerne la parte sanzionatoria dell'inottemperanza agli obblighi di comunicazione, le modifiche sono inerenti al minimo della sanzione pecuniaria prevista nell'articolo medesimo, che noi avevamo stabilito in un milione e che la Camera ha ridotto a centomila lire, fermo restando che il massimo è di dieci milioni. Come i colleghi ricorderanno, queste sanzioni sono soltanto quelle minori nel contesto del provvedimento perchè una cosa è

l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione che rimane sanzionata con queste cifre limitate, oltre alle sanzioni generali che si possono irrogare a carico di chi disattende le disposizioni dell'autorità di vigilanza, altra invece sono le sanzioni che conseguono alla falsità delle comunicazioni medesime. La falsità delle comunicazioni ha comportato — a nostro giudizio — l'inserimento di una nuova fattispecie di reato, che, come tale, viene punita con una sanzione nuova e distinta dalle precedenti. Al riguardo, la Camera ha modificato la nostra previsione della reclusione fino a tre anni per coloro i quali avessero comunicato notizie false alla Banca d'Italia, stabilendo che essa vada da una a cinque anni, ossia con la previsione di un minimo edittale abbastanza penalizzante. In merito, infatti, noi avevamo previsto soltanto una pena massima di tre anni. Quindi, l'intervento della Camera dei deputati rende ancor più rigorosa penalmente la disciplina innovativa che si introduce con il provvedimento in discussione.

Analogamente, sono incrementate le pene per gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito che, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongano fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi. Essi vengono equiparati a coloro che commettono determinati reati nell'esercizio dell'attività del credito.

Esaminando il contenuto di queste modifiche che la Camera dei deputati ha apportato nel luglio 1985, mi sembra di aver dimostrato che non vanno in alcun modo contro gli orientamenti espressi da questa Commissione nello scorso anno e che ci consentono di approvare senz'altro il testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda il provvedimento legislativo concernente la disciplina della «Monte Titoli S.p.A.», quando la Camera dei deputati ne avrà completato l'esame e lo riporterà alla nostra attenzione, valuteremo con l'urgenza che comunque la materia richiede l'opportunità di vararlo con una certa solle-

ciudine, ferma restando la nostra volontà di esaminarlo specificamente nel merito.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore D'Onofrio per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

BONAZZI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che il mio Gruppo non ripresenterà le modifiche che precedentemente avevamo avanzato per una certa economia dei lavori parlamentari.

Ci pare che il fatto che la Camera dei deputati e lo stesso Governo si siano indotti a rivedere questo provvedimento, anche tenendo conto di una valutazione da noi espressa, e cioè che bisognava garantire che la nuova regolamentazione della «Monte Titoli S.p.A.» non influisse sul sistema tributario, conferma che le nostre preoccupazioni avevano perlomeno un qualche fondamento.

Si tratta di un provvedimento sostanzialmente positivo, pur con le riserve contenute negli emendamenti che presentammo quando esaminammo il provvedimento in prima lettura; e prendiamo atto di alcune modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati che dal nostro punto di vista sono nettamente migliorative, come ad esempio quella concernente la più ampia definizione dell'area di enti soggetti alla vigilanza su base consolidata.

Confermiamo pertanto il nostro giudizio sostanzialmente positivo sul testo del provvedimento così come modificato dalla Camera dei deputati.

PISTOLESE. Signor Presidente, prendo atto con soddisfazione dello stralcio dell'articolo 5 operato dalla Camera dei deputati, riguardante la «Monte Titoli S.p.A.» — anche se di questo noi avevamo già discusso lungamente —, visto che tale argomento esulava da quello che era il contenuto del disegno di legge che prevedeva la vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

Nell'altro ramo del Parlamento si è voluto specificare meglio in che cosa consista l'attività finanziaria, e precisamente «nella concessione di finanziamenti sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella com-

pravendita, possesso, gestione o collocamento di valori immobiliari». Mi sembra proprio che si sia voluto inserire per forza di cose il tema dei fondi di investimento — ormai le banche trattano in grandissima quantità tale forma di investimento — e dire con chiarezza che tali fondi sono compresi in questa vigilanza consolidata; in realtà si tratta di attività parabancarie e non bancarie anche se rientrano ugualmente in una certa attività finanziaria.

Questa specificazione mi lascia un po' perplesso: qual è il motivo reale che l'ha determinata? Questi sono termini più di comune dominio per gli «addetti ai lavori», e — lo ripeto — mi colpisce il fatto che s'è voluto entrare nei particolari, soprattutto per quanto concerne il possesso, la compravendita, la cessione ed il collocamento dei valori immobiliari, perchè si è voluto con chiarezza dire che l'intera attività riguardante la gestione dei fondi di investimento, sui quali le banche si sono gettate «a corpo morto», rientra nel controllo dei bilanci consolidati.

In secondo luogo, si è voluto anche insistere sulla limitazione dei poteri di controllo, e quindi di ingerenza della Banca d'Italia limitandoli «al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonchè delle informazioni fornite per il consolidamento».

Per il resto non ho da sollevare alcuna osservazione, anzi, noto con soddisfazione l'aumento delle penalità. Sono sempre stato tra coloro che ritengono che l'attività creditizia, svolgendo una funzione di carattere pubblicistico, debba sottostare a regole ferree. Non è possibile che il denaro pubblico o il denaro del pubblico venga in qualche modo dilapidato. Mi fa quindi piacere notare un certo aggravamento delle pene per alcuni reati finanziari.

In merito ad altro disegno di legge che stiamo esaminando nella 2^a Commissione permanente, ho attenuato la mia posizione rigida manifestata l'altra volta nella relazione di minoranza e mi sono dichiarato disponibile ad un riesame dell'articolo 10, concernente la tipologia di un nuovo reato, che non rientrerebbe nè tra i reati contro la Pubblica amministrazione, nè in quello, più banale,

dell'appropriazione indebita. Si tratta di trovare una forma intermedia di reato e redigere un buon articolo 10 che salvi un po' la situazione concernente le responsabilità degli amministratori in tema di attività creditizie.

Ho fatto questo raffronto proprio perchè, notando l'aumento delle pene predisposto dalla Camera dei deputati al primo comma dell'articolo 4 del presente disegno di legge, sostengo che bisogna vigilare particolarmente sulla responsabilità degli amministratori degli enti che amministrano il denaro del pubblico, per far sì che chi ha amministrato male paghi personalmente sia sotto il profilo penale che amministrativo.

Concludendo il mio intervento, esprimo un giudizio sostanzialmente favorevole alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

D'ONOFRIO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere a quanto detto nella mia relazione introduttiva.

FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il relatore, senatore D'Onofrio, ed i colleghi intervenuti nella discussione per l'importanza dei temi da essi affrontati, anche per quanto concerne quello specifico della «Monte Titoli S.p.A.».

Mi pare che le vicende di questa settimana sottolineino l'importanza e vorrei dire anche, sotto certi profili, la necessità della rapida approvazione di un testo legislativo che preveda la regolamentazione di tale materia.

Naturalmente, confermando quanto già detto quando esaminammo in prima lettura questo provvedimento, è ferma intenzione del Governo, e del Tesoro in particolare, che la regolamentazione della «Monte Titoli S.p.A.» non rappresenti in ogni caso un aggravamento del principio della nominatività dei titoli. Il Tesoro ha esplicitamente affermato che intendeva disciplinare questa materia non come una deroga a disposizioni già vigenti in materia.

Ma questo principio, già precisato e confermato, a maggior ragione deve indurre ad accelerare l'iter del provvedimento che, in sede di Camera dei deputati, è stato oggetto di attenta valutazione.

Per quanto riguarda più direttamente la normativa concernente l'attuazione della direttiva comunitaria sulle partecipazioni bancarie, sono state già sottolineate le più rilevanti variazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento. Mi pare che, per riconoscimento unanime del relatore e dei senatori intervenuti, le stesse siano considerate positive: mi riferisco in particolare sia alla norma che, al fine di evitare dubbi di interpretazione, ha specificato cosa si intende per attività finanziaria, sia a quella che in un certo senso ha rafforzato il ruolo di vigilanza, poichè è previsto che la Banca d'Italia possa giovare anche di altri organismi come la Consob, sia a quella che ha potenziato le sanzioni, poichè la norma ha una validità nella misura in cui prevede sanzioni adeguate.

In conclusione, signor Presidente, vorrei sottolineare che a mio avviso il provvedimento in esame costituisce un significativo passo in avanti. Mi auguro che la Commissione possa approvarlo rapidamente, non soltanto per un completamento molto significativo dell'attuazione della direttiva CEE in materia bancaria e finanziaria, ma anche per il contributo che esso reca al problema, molto dibattuto oggi, della trasparenza e della chiarezza nei rapporti tra banche, altri istituti creditizi, attività industriali e clientela per quanto riguarda direttamente il nostro ordinamento interno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovendo ancora pervenire il prescritto parere della Commissione giustizia, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 12,15 e sono ripresi alle ore 13,15.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame senza osservazioni.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

(Obblighi di comunicazione)

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero, in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamento di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma 2.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorchè non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità.

Metto ai voti i commi primo, secondo e terzo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

6^a COMMISSIONE

71° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1986)

Il quarto comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il quinto comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il sesto comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

(Collaborazione con le autorità di vigilanza dei Paesi comunitari)

1. La Banca d'Italia può scambiare, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, informazioni con le autorità competenti degli altri Paesi comunitari anche ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata. Inoltre, se previsto da accordi internazionali basati sulla reciprocità, la Banca d'Italia può procedere allo scambio di informazioni con le autorità di controllo dei Paesi extracomunitari, nonchè stabilire che le disposizioni dei commi 3 e 6 dell'articolo 1 si applichino anche alle società e agli enti il cui capitale sia detenuto, direttamente ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, da aziende e istituti di credito aventi sede in un Paese extracomunitario.

2. I dati e le notizie ottenuti ai sensi della presente legge, anche a seguito di scambio di informazioni con autorità di controllo di Paesi esteri, sono utilizzati ai soli fini della vigilanza su base consolidata e sono tutelati dal segreto d'ufficio.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

(Inottemperanza agli obblighi di comunicazione)

1. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonchè delle società e degli enti di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti a norma dell'articolo 87, primo comma, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si osservano, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del suddetto regio decreto-legge n. 375.

2. La sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo 87, primo comma, lettera *a*), è elevata nel minimo a lire centomila e, nel massimo, a lire dieci milioni.

3. La Banca d'Italia, allorchè accerta ripetute inosservanze ai menzionati obblighi, può disporre l'alienazione delle partecipazioni che le aziende e gli istituti di credito sottoposti alla propria vigilanza detengono nelle società ed enti di cui all'articolo 1 aventi sede in Italia o all'estero, ovvero nelle società ed enti per il cui tramite vi partecipino indirettamente.

Metto ai voti i commi primo e secondo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Falsità nelle comunicazioni)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle aziende e degli istituti di credito, i quali, nelle comunicazioni dirette alla Banca d'Italia, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle aziende e degli istituti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni.

2. Gli amministratori, i direttori generali, i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i liquidatori, i sindaci, i membri dei comitati di sorveglianza delle società e degli enti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 1, aventi sede in Italia, i quali, nelle comunicazioni previste dal medesimo articolo 1, espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle società ed enti medesimi, o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia, sono puniti con le pene di cui al comma 1.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 5 è stato stralciato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno ne richiede il ripristino, procediamo con la votazione.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori vengono sospesi alle ore 13,20 e sono ripresi alle ore 16,25.

«Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria (1412-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione dal disegno di legge: «Norme sulla corresponsione dall'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi presenti che relatore del disegno di legge in prima lettura è stato il senatore Berlanda, oggi da me sostituito.

Il disegno di legge n. 1412-B fu approvato dalla nostra Commissione in sede deliberante nella seduta del 25 settembre 1985. Trasmesso alla Camera dei deputati, la Commissione finanze e tesoro di quel ramo del Parlamento ha introdotto una modifica al provvedimento, che per tale motivo è ritornato al Senato.

Faccio presente ai membri della Commissione che il testo del disegno di legge è

rimasto identico, tranne che per il primo comma dell'articolo unico che è stato così riformulato: «Ai presidenti ed ai vicepresidenti delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria spetta una indennità di carica determinata dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n.14, tenuto conto della dimensione di tali enti, nonchè di parametri di operatività aziendale stabiliti in via generale».

In effetti la Commissione finanze e tesoro della Camera ha voluto dare un indirizzo al Ministro del tesoro nella determinazione dell'indennità di carica. A mio giudizio poteva essere sufficiente la dizione prevista dal testo originario del provvedimento, tuttavia posso convenire sul fatto che l'ulteriore specificazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento può essere utile ed opportuna.

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Invito pertanto i senatori ad approvare la modifica apportata dalla Camera dei deputati che — ripeto — consiste solo nell'aggiunta al primo comma dell'articolo unico delle parole: « , tenuto conto della dimensione di tali enti, nonchè di parametri di operatività aziendale stabiliti in via generale».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BONAZZI. Signor Presidente, sono decisamente convinto del fatto che la specificazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento fosse già implicita nel testo da noi licenziato. Si tratta pertanto di una precisazione non dico superflua, ma certo non necessaria.

Tuttavia, anche se ritengo che l'introduzione di simili precisazioni in una legge sia in genere da evitare (perchè poi diventa necessario specificare tutto, in quanto altrimenti si crede che certe disposizioni siano state tralasciate), preannuncio il voto favorevole dei senatori comunisti.

NEPI. Signor Presidente, siamo favorevoli alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati. Infatti, anche se la specificazione introdotta dall'altro ramo del Parlamento può sembrare superflua, non bisogna dimen-

ticare che questi istituti di credito hanno dimensioni, spazi operativi e risultati di bilancio diversi.

Pertanto è vero che si tratta di individuare gli istituti di 1^a categoria come destinatari del provvedimento, però è anche vero che può essere opportuno differenziare l'indennità riconosciuta ai presidenti e ai vicepresidenti proprio in ragione delle diversità di struttura, di funzionamento e di spazio degli istituti stessi.

Ribadisco quindi il nostro parere favorevole sul provvedimento così come è stato modificato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se permettete, vorrei chiarire quello che, a mio giudizio, intendeva dire il senatore Bonazzi. Non è che non esistano delle diversità tra i vari istituti di credito della categoria di cui ci stiamo occupando tali da giustificare una differenziazione delle indennità di carica spettanti ai presidenti e ai vicepresidenti, ma sembra che la specificazione introdotta dalla Camera non sia indispensabile, essendo già implicita nel riferimento all'articolo 11 della legge n. 14 del 1978.

Ripeto comunque che tale aggiunta non crea problemi di sorta, contribuendo anzi a rendere più chiaro l'indirizzo che si vuol dare al Ministro del tesoro per la determinazione delle indennità di carica in oggetto. Propongo pertanto di approvare la modifica apportata dalla Camera dei deputati, in modo da rendere definitivo un provvedimento piuttosto urgente.

Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Ai presidenti ed ai vicepresidenti delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria spetta una indennità di carica determinata dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, tenuto conto della dimensione di tali enti, nonchè di parametri di operatività aziendale stabiliti in via generale.

6^a COMMISSIONE

71° RESOCONTO STEN. (3 aprile 1986)

2. Il Ministro del tesoro determina altresì, con proprio decreto, le modalità per la corresponsione dell'indennità di carica spettante agli amministratori ed ai sindaci degli enti di cui al precedente comma.

3. È vietato agli amministratori ed ai sindaci delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria di partecipare agli utili.

4. Sono abrogati il primo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 21 del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il secondo, il terzo e il quarto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO